

Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen
Band: 5/1919 (1919)

Artikel: Kanton Tessin
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-24587>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 15.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

XXI. Kanton Tessin.

1. Primarschule.

1. **Decreto esecutivo in punto ad esonero dall'obbligo della scuola.**
(Del 12 dicembre 1918.)¹⁾

2. Mittel- und Berufsschulen.

2. **Decreto legislativo prorogante alla fine dell'anno scolastico 1919/20 la trasformazione delle esistenti Scuole maggiori** (Del 4 settembre 1918.)¹⁾
3. **Decreto legislativo di parziale modificazione della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento professionale.** (Del 14 novembre 1917, eseguito il 2 gennaio 1918.)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino,

Decreta:

Art. 1.

Il capitolo I della Sezione II della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento professionale è abrogato e sostituito dal seguente:

Sezione II.

Insegnamento professionale di grado secondario.

Capitolo I. — Scuole d'arti e mestieri.

Art. 55. A Lugano e a Bellinzona è istituita una Scuola di arti e mestieri avente per iscopo di dare ai giovani un'istruzione teorico-pratica sufficiente per l'esercizio dei mestieri, delle arti decorative e delle professioni die capomastro e di docente di disegno.

Art. 56. La Scuola d'arti e mestieri di Lugano comprende le seguenti sezioni:

Arti meccaniche (lavorazione dei metalli e del legno, ecc.);

Arti decorative (stuccatori, scultori, pittori decoratori);

Scuola dei capomastri e

Scuola normale per i docenti di disegno.

La Scuola di Bellinzona comprende solo la sezione delle *Arti meccaniche*.

§ 1. L'insegnamento che si imparte nelle Sezioni delle Arti meccaniche e decorative è teorico e pratico, e prepara gli allievi all'esame di fine tirocinio previsto dalla legge sugli apprendisti. L'insegnamento pratico si svolge nei laboratori annessi alla scuola.

¹⁾ Wegen Raummangel nur registriert.

I laboratori di ciascuna scuola sono diretti da un capo-officina coadiuvato da capi-operai specializzati per determinate materie.

§ 2. L'orario giornaliero comprende non meno di 7 ore. Alcuni insegnamenti teorici possono essere impartiti in comune coi corsi degli apprendisti.

I professori di disegno hanno la vigilanza sull'insegnamento pratico, e lo impartono direttamente quando ne hanno la competenza.

Art. 57. Le condizioni per essere ammessi alla Scuola d'arti e mestieri, Sezione arti meccaniche e decorative, sono quelle previste dall'art. 27 della presente legge.

Per essere ammessi alle altre Sezioni occorre la licenza dalla Scuola tecnica inferiore o dalla Scuola professionale di cui all'art. 35 della presente legge. Per tutte le Sezioni occorre un attestato medico comprovante che il giovane ha le attitudini fisiche richieste alla carriera prescelta.

§. In mancanza dei certificati scolastici suddetti il giovane deve subire un esame d'ammissione vertente sulle materie che si impariscono nelle scuole sopra menzionate in quanto abbiano relazione con le Scuole d'arti e mestieri.

Art. 58. La durata degli studi nelle sezioni dei capomastri e dei maestri di disegno è di quattro anni; quelle delle altre sezioni varia da tre a quattro anni, a seconda delle professioni, e corrisponde alla durata minima del periodo di tirocinio per l'apprendimento dei mestieri, stabilita dallo Stato in esecuzione della legge sugli apprendisti.

Art. 58 bis. Agli alunni licenziati dalle Scuole di arti e mestieri, viene rilasciato un certificato degli studi compiuti.

§ 1. Il diploma di capomastro è subordinato a quanto dispone il regolamento per gli esami di capomastro del 16 gennaio 1907.

§ 2. Il diploma di capacità per gli allievi delle Sezioni di arti meccaniche e decorative è subordinato a quanto dispongono la legge sugli apprendisti ed i regolamenti relativi.

§ 3. Il diploma d'insegnante di disegno è rilasciato subito dopo l'esame di licenza, dal Dipartimento di Pubblica Educazione.

Art. 58 ter. Le Scuole d'arti e mestieri sono poste sotto la vigilanza dell'Ispettore cantonale delle Scuole di disegno professionali.

Art. 58 quater. I Comuni devono provvedere i locali per queste scuole, all'illuminazione, al riscaldamento ed all'ammobigliamento delle aule.

§ 1. Le spese d'impianto e di manutenzione dei laboratori (macchinari e materiali di consumo) sono sostenute dai Comuni nella proporzione di un terzo.

§ 2. Il decreto legislativo 12 luglio 1916 relativo alla Scuola dei Capomastri rimane in vigore.

§ 3. I lavori pratici eseguiti rimangono proprietà dello Stato in ragione di due terzi e dei Comuni in ragione di un terzo.

§ 4. La Scuola può, a scopo d'istruzione, assumere lavori su ordinazioni. Un regolamento stabilirà quale percentuale tocca agli allievi sul ricavo di lavori venduti.

Art. 58 quinquies. Gli onorari dell'Ispettore cantonale delle Scuole di disegno professionale, degli insegnanti di materie teoriche e dei capi officina sono equiparati a quelli degli insegnanti degli altri istituti professionali di grado secondario previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore decorsi i termini per l'esercizio del diritto di *referendum*.

3. Lehrerschaft aller Stufen.

4. Decreto legislativo circa onorario dei docenti delle Scuole Maggiori er l'anno 1917/18. (Del 15 maggio 1918.)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino,
Su proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

Art. 1.

Gli onorari per i maestri e per le maestre delle Scuole Maggiori per l'anno scolastico 1917—1918 sono stabiliti come segue:

Fr. 2500 pei maestri al servizio delle scuole pubbliche da non più di cinque anni.

Fr. 2625 pei maestri al servizio delle scuole pubbliche da più di cinque anni e da meno di 17 anni.

Fr. 2750 pei maestri al servizio delle scuole pubbliche da più di 16 anni e da meno di 24 anni.

Fr. 2875 pei maestri al servizio delle scuole pubbliche da più di 24 anni, rispettivamente fr. 2000, 2125, 2250, 2375 per le maestre.

§ Ai docenti ed alle maestre di scuola maggiore che insegnano in località aventi una popolazione superiore a 3000 abitanti verrà concesso un soprassoldo di fr. 200 a titolo di indennità di residenza.

Art. 2.

Gli onorari di cui sopra sono retroattivi fino al principio dell'anno scolastico 1917—18.

Art. 3.

Il presente decreto di natura urgente entra immediatamente in vigore.

5. Decreto legislativo modificante l'art. 9 dell'organico scolastico.
(Dell' 11 giugno 1918.)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino,
Su proposta del Consiglio di Stato,

Decratta:

Art. 1.

L'art. 9 della legge 5 dicembre 1917 sull'onorario dei funzionari scolastici e degli insegnanti delle scuole pubbliche cantonali ed elementari comunali è modificato nel senso seguente:

- a) alla Classe IV sono aggiunti: „i docenti delle scuole professionali e corsi annuali di disegno“;
- b) il lemma 3^o della Classe V è sostituito dal seguente: „le maestre delle scuole professionali“;
- c) il § dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

„§. Nei Comuni i quali, in base all'ultimo censimento federale, contano una popolazione superiore a 3000 abitanti, gli stipendi dei docenti delle scuole tecniche inferiori, del Ginnasio inferiore, delle classi inferiori, delle scuole tecniche letterarie, delle scuole professionali inferiori maschili e femminili e delle scuole annuali di disegno verranno aumentati di fr. 200.“

Art. 2.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a ripubblicare la legge 5 dicembre 1917 con i suddetti emendamenti.

Art. 3.

Gli emendamenti di cui sopra hanno effetto retroattivo al principio dell'anno scolastico 1917—18.

Art. 4.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

XXII. Kanton Waadt.

1. Mittel- und Berufsschulen.

I. Loi modifiant les articles 47, 48, 49, 94, 97, 98 de la loi du 25 février 1908 sur l'instruction publique secondaire et ajoutant un article 92^{bis} à la dite loi. (Du 20 février 1918.)

Le Grand Conseil du Canton de Vaud,

Vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat,

décète:

Article premier. Les articles 47, 48, 49, 94, 97, 98 de la loi du 25 février 1908 sur l'instruction publique secondaire sont abrogés et remplacés par les suivants: